

COMUNE DI FONTANETTO PO
Provincia di Vercelli

REGOLAMENTO
COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
COMUNALE SUGLI
IMMOBILI

(I.C.I)

Entra in vigore il 01.01.2008

DESCRIZIONE

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 Presupposto dell'imposta
- Art. 3 Immobili posseduti da Enti non commerciali
- Art. 4 Abitazione principale e sue pertinenze
- Art. 5 Valore aree fabbricabili
- Art. 6 Fabbricati fatiscenti o inabitabili
- Art. 7 Validità dei versamenti d'imposta
- Art. 8 Modalità dei versamenti – Differimenti
- Art. 9 Compensazioni ed acollo

CAPO II STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- Art. 10 Principi generali
- Art. 11 Informazione dei contribuenti
- Art. 12 Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 13 Motivazione degli atti – Contenuti
- Art. 14 Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti
- Art. 15 Interpello del contribuente

CAPO III ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 16 Accertamento
- Art. 17 Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione
- Art. 18 Procedura per l'accertamento con adesione
- Art. 19 Atto di accertamento con adesione
- Art. 20 Adempimenti successivi
- Art. 21 Perfezionamento della definizione

CAPO IV SANZIONI - RAVVEDIMENTO

- Art. 22 Sanzioni
- Art. 23 Ritardati od omissioni versamenti
- Art. 24 Procedimento di irrogazione delle sanzioni
- Art. 25 Irrogazione immediata delle sanzioni
- Art. 26 Ravvedimento
- Art. 27 Importi di modesto ammontare

CAPO V NORME FINALI

- Art. 28 Norme abrogate**
- Art. 29 Pubblicità del regolamento e degli atti**
- Art. 30 Casi non previsti dal presente regolamento**
- Art. 31 Rinvio dinamico**
- Art. 32 Tutela dei dati personali**
- Art. 33 Rinvio ad altre disposizioni**
- Art. 34 Variazioni del regolamento**
- Art. 35 Entrata in vigore del regolamento**

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto dagli art. 52 e 59 del del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446 e ss.mm.ii, nonché all'art. 50 della legge 27 dicembre 1997,n. 449.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla Legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti in Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore dell'imponibile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta. Il Comune verifica nei termini di legge la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 3

Immobili posseduti da Enti non commerciali

1. Ai sensi dell'art. 1, lettera c), dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si stabilisce che l'esenzione dall'Ici, prevista all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n.504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non Commerciali di cui all'art. 87, c.1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi (ora art. 73, comma 1, lett.c) a seguito della nuova scansione normativa

introdotta dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete esclusivamente per i fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore. L'esenzione tuttavia compete anche qualora i fabbricati siano solo utilizzati dall'Ente e che il possessore li abbia concessi in comodato. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dalle O.N.L.U.S., che operano sul territorio comunale, esclusivamente per fini istituzionali.

Art. 4 Abitazione principale e sue pertinenze

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di I.C.I., si considerano parti integranti dell'abitazione principale, le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale risieda sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita predetta abitazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o posto auto, la soffitta, la cantina, ovvero le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento dell'abitazione principale, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo per la detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.
5. L'area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizia a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari.

Art. 5 Valore aree fabbricabili

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, come stabiliti nel comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/92, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati con deliberazione della Giunta Comunale, assunta in base a relazione dell'ufficio Tecnico comunale.
2. I valori determinati come sopra rappresentano il valore soglia per cui si procede ad accertamento dell'imposta e non sono utilizzabili per l'eventuale monetizzazione delle aree.

Art. 6 Fabbricati fatiscenti o inabitabili

1. Le caratteristiche di fatiscenza, inabitabilità o inagibilità, sopravvenute del fabbricato in oggetto di imposta, ai fini della riduzione di cui al comma 1 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92 e ss.mm.ii., sono accertate dal tecnico comunale su richiesta del contribuente.

Art. 7 Validità dei versamenti d'imposta

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto di altri.

Art. 8 Modalità dei versamenti – Differimenti

1. Il contribuente ha l'obbligo di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto e a saldo, dell'imposta dovuta per l'anno in corso. Il versamento è effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell'ambito del territorio del comune.
2. I soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite il concessionario della riscossione dei tributi, con le modalità stabilite dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. E' facoltà del contribuente, ai sensi dell'art. 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 233, effettuare il versamento dell'imposta con il modello F24.

Art.9 Compensazioni ed accollo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono estesi a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell'accollo di cui all'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini di cui al precedente comma 1:
 - a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:
 - a.1) i tributi sui quali sono maturati i crediti d'imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;
 - a.2) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a.1) , le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l'esatto ammontare del credito complessivo;
 - b) è consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligate, l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo, l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.
3. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.

CAPO II STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

Art. 10 Principi generali

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all'art.1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art.11 Informazione dei contribuenti

1. L'ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sull'organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 12

Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'ufficio tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza desumibile dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonea a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in suo possesso o di altre P.A. indicate dal contribuente; tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'ufficio tributi deve informare il contribuente, anche verbalmente, di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli altri prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

Art. 13

Motivazione degli atti – contenuti

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti comunque indicano:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 14

Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce con una mera violazione formale.

Art. 15

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro 30 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta applicazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO III

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 16

Accertamento con adesione

1. E' introdotto, in questo comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'Imposta Comunale sugli Immobili, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art.11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art.17

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i 30 giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto, innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente al comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che ha richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

Art. 18

Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti art. 18 e 19 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 19

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta ad un $\frac{1}{4}$.

Art. 20

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 60 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 19.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo numero di rate 4 trimestrali di tale importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine di indicato nel comma 1.
Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
 - a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;
 - b) deve corrispondere gli interessi nella misura annua determinata dal successivo art.23, comma 3, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva con le modalità previste dall'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446.

Art. 21

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente art. 20, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art.20.

CAPO IV SANZIONI – RAVVEDIMENTO

Art. 22 Sanzioni

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione e per infedele dichiarazione si applicano, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e ss.mm.ii.

Art. 23 Ritardati od omissioni versamenti

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 165, delle legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella seguente misura annua:
 - 2 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 24 Procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

Art. 25

Irrogazione immediata delle sanzioni

1. In deroga alle previsioni dell'art. 24, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

Art. 26

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 472/97, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472 e successive modificazioni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere esegui contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art.27

Importi di modesto ammontare

1. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono stabiliti in €. 2,07, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti e in €. 12,00 gli importi per i quali non si procede a rimborso.

CAPO V NORME FINALI

Art. 28

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 29

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, come sostituito dall'art. 15,c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 30

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione.
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali;
 - d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 31

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 32

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni.

Art. 33

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 34
Variazioni del regolamento

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

Art. 35
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2008. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività e pubblicato mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.